



CONTRIBUTO

per

**CONSULTAZIONE PUBBLICA
SU RIFORMA LAVORO SPORTIVO
(Decreto Legislativo n. 36/2021)**

Settembre 2021

L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE unisce AGCI, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP, le più rappresentative centrali del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL. Le imprese di Alleanza associano ben 12 milioni di soci, occupano 1.150.000 persone e producono 150 miliardi di fatturato. L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.

<http://www.alleanzacooperative.it/>

<https://www.agci.it/>

<http://www.confcooperative.it/>

<http://www.legacoop.coop/>

Premessa

Nel trasmettere una nota di merito sul tema della riforma del lavoro sportivo, vogliamo ricordare come la **cooperazione** sia una forma di impresa in grado di meglio rappresentare e racchiudere l'insieme delle necessità, delle esigenze e dei bisogni del mondo dello sport.

Una forma di impresa che pone al centro le persone e che per questo sa ben conciliare l'esigenza di appartenenza e rappresentanza tipica dell'associazionismo sportivo, insieme al sempre più forte bisogno di accrescere la gestione in forma di impresa delle diverse attività del mondo sportivo.

Una premessa importante che vuole offrire uno sguardo fiducioso per il futuro del mondo sportivo, anche quale contesto lavorativo per molti giovani, e non solo, che nello sport vorrebbero trovare una base di lavoro sicura e duratura.

Occorre conciliare al meglio le giuste esigenze dei lavoratori con le necessarie esigenze di sostenibilità delle imprese sportive. Le nostre osservazioni vanno dunque in questa direzione.

Ricordiamo infine che esiste una *conditio sine qua non* per poter portare avanti questo nostro impegno nel mondo lavorativo sportivo, ovvero l'esigenza di confermare anche la forma cooperativa tra le diverse tipologie associative e societarie che gli enti sportivi possono assumere, ponendo rimedio ad una evidente lacuna del decreto legislativo 36 del 2021, che riforma la disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici (nota di merito trasmessa anche agli uffici della Sottosegretaria di Stato, Valentina Vezzali).

Osservazioni e proposte di merito

Ciò detto, ravvediamo alcuni aspetti su cui porre particolare attenzione nel momento di valutare modifiche e integrazioni al nuovo ordinamento del lavoro sportivo, tenuto conto soprattutto del fatto che siamo davanti ad un mondo piuttosto variegato e composito, in cui operano soggetti (atleti, tecnici, dirigenti, etc.) con un diverso livello di coinvolgimento, professionalità e intensità.

Nei settori sportivi dilettantistici ritroviamo infatti differenziati profili: da chi esercita l'attività sportiva mantenendo comunque altra prevalente e diversa occupazione principale, a chi lavora professionalmente e a tempo pieno nel mondo dello sport (pur non ricadendo nell'ambito del c.d. professionismo sportivo di cui alla legge 91/1981), passando infine per operatori che svolgono effettivamente e per puro diletto/spirito associativo, gratuitamente o con piccoli riconoscimenti tale tipo di attività.

Data questa complessità, sebbene la legislazione emergenziale abbia generato indistintamente la definizione di "lavoratore sportivo" accorpendo in un unico gruppo operatori alquanto differenti, risulta **opportuno dedicare a chi lavora nello sport dilettantistico un trattamento fiscale assicurativo e previdenziale diverso e più favorevole rispetto a quello riservato ai lavoratori sportivi professionisti.**

Non fosse altro per l'imprescindibile funzione sociale ed educativa svolta dalle molte associazioni, imprese cooperative e società sportive operanti in questo ambito.

Valutato anche che la dimensione economica dell'attività svolta non permette di fatto in questi casi l'esercizio esclusivo dello sport quale unica attività lavorativa, da ciò deriva, quale proposta principale, quella di introdurre un **nuovo terzo genere di sportivo semi-professionista** da non far ricadere in alcuna ipotesi di lavoro autonomo o subordinato, anche in deroga alle attuali regole generali di qualificazione dei rapporti di lavoro.

Tale fattispecie contrattuale dovrà essere ricondotta e inquadrata a livello previdenziale nella Gestione Separata INPS (non nel regime dedicato ai lavoratori dello spettacolo) - anche al fine di favorire eventuali pratiche di ricongiungimento e totalizzazione contributiva – e dovrà essere sgravata di costi INAIL nel caso di tesserati già coperti sotto il profilo assicurativo ai sensi dell'art. 51 della legge 289/2002.

Peraltro, sarebbe auspicabile prevedere un'aliquota previdenziale ridotta per gli atleti che operano presumibilmente per un numero di anni difficilmente sufficiente ad assicurar loro un congruo montante previdenziale – diverso il caso delle figure tecniche e dirigenziali per le quali potrà valere una contribuzione piena.

Sempre al fine di migliorare la tutela dei lavoratori sportivi sotto il profilo contributivo, per i soggetti che svolgono attività sportiva continuativa, a titolo oneroso e in via

esclusiva o comunque prevalente sarebbe inoltre da valutare l'introduzione di un regime fiscale più leggero (sulla falsariga della *flat tax* introdotta recentemente per imprese e liberi professionisti), vincolato però alla destinazione alla parte previdenziale di una quota delle risorse non più dovute al fisco.

Tutto ciò fermo restando il mantenimento regime fiscale fissato dalla disciplina vigente (art. 67 e art. 69, comma 2, del T.U.I.R.) soprattutto per favorire i molti giovani attivi in quest'ambito, sempreché si tratti di soggetti che svolgono la loro attività per finalità ludiche e/o associative già titolari di una propria posizione previdenziale-assicurativa derivante da un'attività lavorativa diversa da quella sportiva: ci riferiamo, come noto, alla regola secondo cui indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi vadano considerati redditi diversi (e non da lavoro) e comunque esenti fiscalmente fino ad un valore di 10 mila euro.

Sul piano formale nell'ambito dei contratti di lavoro sportivo dovrebbe valere l'obbligo di indicazione del compenso lordo (compresi eventuali fringe benefits), ritenendosi nulle clausole che diversamente facciano riferimento a compensi calcolati al netto di oneri fiscali, assicurativi e previdenziali.

Come e comunque nessun incremento di costo complessivo per le imprese, le cooperative e le società sportive dovrebbe essere generato dalla riforma del lavoro sportivo, considerato che le stesse sono già state particolarmente colpite in questi difficili anni – qualora le nuove disposizioni lo comportassero sarebbe opportuno accompagnare l'entrata in vigore delle norme con un sostegno economico appropriato gestito tramite un fondo nazionale ad hoc.

In questo senso, sarebbe altresì importante stabilire il divieto di caricare sulle associazioni e società sportive dilettantistiche i compensi richiesti dagli agenti sportivi per le attività di assistenza svolte in favore dei "lavoratori sportivi", dovendo tali costi rimanere a carico degli stessi sportivi (attuali dilettanti) – in linea con orientamento assunto dall'Agenzia delle Entrate;

Infine, auspichiamo sia una apposita norma transitoria per la salvaguardia dei contratti di collaborazione sportiva dilettantistica pluriennali già stipulati al momento dell'entrata in vigore della legge di riforma sia, più in generale, un particolare regime di "sanatoria" per tutti i rapporti contrattuali instaurati nel regime previgente.

A tal proposito, si potrebbe inoltre pensare all'introduzione di un meccanismo di riscatto di un periodo di attività sportiva semi-professionistica non coperti da contribuzione, debitamente certificato dall'associazione, dall'impresa cooperativa o società sportiva, al pari di quanto introdotto dalla Legge 28 marzo 2019, n.26, relativamente al riscatto agevolato della laurea.

In tale modo si consentirebbe ai soggetti interessati di riscattare un periodo importante ai fini pensionistici, senza peraltro pesare sui conti pubblici essendo il periodo in questione da valutare nel sistema contributivo.